



CENTRO STUDI ANALISI E APPROFONDIMENTO TEMATICHE DEL DIRITTO

Roma 30 ottobre 2021

A cura di

Bruno Checchi

Commento alla Sentenza del Consiglio di Stato sull'obbligo vaccinale (sez. III, n. 7045 del 20.10.2021).

L'introduzione dell'obbligo vaccinale (limitato a determinate categorie) previsto dall'art. 4 del DL. 44/2021 (L. n. 76/2021), deve essere preliminarmente distinto dal cosiddetto "greenpass", il quale prevede una certificazione obbligatoria per accedere a luoghi pubblici e di lavoro. Entrambe le misure hanno il dichiarato scopo di contenere il rischio di contagio contro il Covid-Sars2, ma operano evidentemente su piani e contesti diversi. Il "greenpass" prevede il possesso di un certificato, il quale attesti l'avvenuto compimento del ciclo vaccinale, o a seguito di guarigione dall'infezione da covid (con validità limitata), oppure attraverso l'esecuzione di periodici tamponi che attestino la negatività del soggetto al fine di poter accedere nei luoghi di lavoro e/o determinati luoghi pubblici. Tale misura è stata ampiamente criticata come lesiva di diritti costituzionalmente garantiti e sarà oggetto di un prossimo articolo. L'obbligo vaccinale invece, riguarda gli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della l. n. 43 del 2006, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Sede Legale: Via Filarete n.120 – 00176 Roma - Recapito mail: info@unarma.it
Recapito telefonico +39 331 364 9601 Recapito mail certificata: unarmaasc@pec.it
Codice Fiscale n. 96430430585



CENTRO STUDI ANALISI E APPROFONDIMENTO TEMATICHE DEL DIRITTO

e negli studi professionali. Tale obbligo spiega la sua ragione, nella tutela degli operatori sociosanitari, più esposti al rischio di contagio, ma anche nella tutela della salute pubblica, riguardo al mantenimento di elevati standard di sicurezza circa le prestazioni sociosanitarie erogate alla popolazione.

Entrando nel merito della sentenza, i Giudici hanno chiarito in modo definitivo che è necessario (in un ordinamento democratico), attuare in modo pragmatico, il bilanciamento di diritti aventi eguale dignità costituzionale.

L'art. 32 della Costituzione recita, che *“la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”*.

D'altra parte, l'Articolo 2 della Costituzione afferma un principio fondamentale per un ordinamento democratico *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”*

I diritti inalienabili dei singoli da una parte e l'obbligo circa l'adempimento dei doveri di solidarietà dall'altra. Il Consiglio di Stato nella disamina in punto di diritto del ricorso presentato, ritiene senz'altro preminente la solidarietà sociale di una Democrazia, (senza la quale non vi può essere corretto funzionamento delle istituzioni democratiche) rispetto al diritto del singolo. Ed è in quest'ottica che si può intravedere l'estrema importanza del

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Sede Legale: Via Filarete n.120 – 00176 Roma - Recapito mail: info@unarma.it
Recapito telefonico +39 331 364 9601 Recapito mail certificata: unarmaasc@pec.it
Codice Fiscale n. 96430430585



CENTRO STUDI ANALISI E APPROFONDIMENTO TEMATICHE DEL DIRITTO

diritto collettivo alla salute su cui riflette e da lezione il Consiglio di Stato. In altre parole, in determinati situazioni (di ovvia emergenza sanitaria) il diritto del singolo (costituzionalmente garantito), subisce una compressione a favore del diritto alla salute collettiva.

Su questo punto il Consiglio di Stato è netto “ *la vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure principio di solidarietà, che anima anch’esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbidità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l’avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza. Nel bilanciamento tra i due valori, quello dell’autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione dell’obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi è dunque legittimo spazio né diritto di cittadinanza in questa fase di emergenza contro il virus Sars-CoV-2 per la c.d. esitazione vaccinale. L’obbligatorietà della vaccinazione è una questione più generale che, oltre ad implicare un delicato bilanciamento tra fondamentali valori, quello*

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Sede Legale: Via Filarete n.120 – 00176 Roma - Recapito mail: info@unarma.it
Recapito telefonico +39 331 364 9601 Recapito mail certificata: unarmaasc@pec.it
Codice Fiscale n. 96430430585



CENTRO STUDI ANALISI E APPROFONDIMENTO TEMATICHE DEL DIRITTO

dell'autodeterminazione e quello della salute quale interesse della collettività anzitutto secondo una declinazione solidaristica, investe lo stesso rapporto tra la scienza e il diritto, come è ovvio che sia, e ancora più al fondo il rapporto tra la conoscenza – e, dunque, l'informazione e il suo contrario, la disinformazione – e la democrazia.”

Inoltre, il Consiglio di Stato motiva la sua decisione, richiamando un altro principio fondamentale del nostro ordinamento, quando nega cittadinanza ai cosiddetti **diritti tiranni**; vale a dire quei diritti che restano estranei al doveroso bilanciamento con eguali diritti (aventi anch'essi pari dignità costituzionale), e vogliono essere soddisfatti sempre e comunque.

Tali fattispecie restano aliene al nostro ordinamento democratico, in quanto “il concetto di limite è insito nel concetto di diritto” (Corte cost., 14 giugno 1954, n. 1). Il diritto all'autodeterminazione, invocato a gran voce dai ricorrenti, è parte integrante di un sistema di diritti, aventi pari dignità ed è impossibile che uno possa prevalere sugli altri “in modo tiranno” senza che venga leso il concetto stesso di Democrazia rappresentato dalla nostra Costituzione. Ed è qui che l'ideale di solidarietà democratica permette di bilanciare le varie istanze. Il biopotere dello Stato, circa l'attuazione di programmi terapeutici (incluse le vaccinazioni) a tutela dell'interesse collettivo, risulta avere dignità superiore rispetto all'egoistico diritto del singolo di tutelare la propria salute come meglio crede, ledendo così in modo traumatico, la solidarietà sociale ed il diritto dei più deboli ad una adeguata difesa da parte dello Stato.

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Sede Legale: Via Filarete n.120 – 00176 Roma - Recapito mail: info@unarma.it
Recapito telefonico +39 331 364 9601 Recapito mail certificata: unarmaasc@pec.it
Codice Fiscale n. 96430430585



CENTRO STUDI **ANALISI E APPROFONDIMENTO** **TEMATICHE DEL DIRITTO**

Peraltro, giurisprudenza Costituzionale consolidata, (sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018, ma anche la sentenza n. 258 del 23 giugno 1994, già richiamata, e la sentenza n. 307 del 22 giugno 1990), va decisamente nella direzione di una non conflittualità circa l'obbligatorietà di un trattamento sanitario (ad esempio trattamento vaccinale), con l'articolo 32 della Costituzione, a patto che il trattamento sia migliorativo delle condizioni di salute dell'individuo *“se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili”*, ma soprattutto della collettività intesa come comunità solidaristica.

Su questo aspetto, il Consiglio di Stato ha fatto riferimento ai dati forniti dal sistema di Farmaco vigilanza, il quale ha evidenziato, come nella somministrazione del vaccino anti covid, esista un bilanciamento tra i rischi e i benefici del tutto accettabile e che i danni conseguenti alla somministrazione del vaccino per il SARS-CoV-2 devono ritenersi, considerata l'estrema rarità del verificarsi di eventi gravi e correlabili, rispondenti ai normali criteri di valutazione statistica.

L'orientamento fino ad ora emerso dalla Giurisprudenza amministrativa va quindi nella direzione di una non conflittualità dell'obbligo vaccinale di alcune categorie di lavoratori, con i principi espressi dalla nostra Costituzione.

UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Sede Legale: Via Filarete n.120 – 00176 Roma - Recapito mail: info@unarma.it
Recapito telefonico +39 331 364 9601 Recapito mail certificata: unarmaasc@pec.it
Codice Fiscale n. 96430430585